ALLEGATO “A”

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DILOCAZIONE ANNO 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- l’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni, anche attraverso la costituzionedi agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
- l’art. 7 comma bis del Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;
- con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;

VISTA la L.R. 2 del 2 gennaio 2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP);

VISTA la DGR n. 581/2019, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la ripartizionee l’erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla legge n. 431/98;

VISTA la DGR n. 402/2020, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la ripartizionee l’erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla legge n. 431/98;

Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 2021;

Vista la DGR n. 988 del 27/09/2021 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni all’Allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020 – Criteri per l’accesso al fondo integrazione canoni di

locazione ex art. 11 L. 431/98" con la quale sono stati recepiti gli indirizzi del sopra citato Decreto Ministeriale del 19/07/2021;

CONSIDERATO CHE i Comuni, anche in forma associata, devono predisporre bandi di concorso per l'erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione di cui all'art. 11 della L. 431/1998 ai soggetti aventi diritto;

CONSIDERATO:

- che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 20130 del 09/12/2020 ha approvato l'Avviso pubblico Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza COVID 19 a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020;
- che il Soggetto Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese (C.F.: 90017690521), di seguito indicato anche come Soggetto attuatore, con sede in Piazza Grande n.1 , nella persona del Presidente SDS in qualità di legale rappresentante o con delega alla firma, nato a Torrita di Siena il 29/05/1972, residente per la carica presso l'Ente di cui sopra, ha trasmesso il Progetto denominato NINA di seguito denominato Progetto;
- che con il Decreto Dirigenziale n. 21750 del 30/12/2020 la Regione ha approvato l'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento;
- che con il medesimo decreto, è stato ammesso a finanziamento il Progetto Non Più Soli contro il Coronavirus Acronino NINA ed è stato altresì assunto impegno finanziario a favore del Soggetto attuatore;

VISTA la Delibera della Giunta n. 168 del 28/10/2021 che approva gli indirizzi per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione anno 2021;

Vista la determinazione del Servizio Affari Generali n. 1307 del 2 novembre 2021 che approva il bando pubblico per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021.

RENDE NOTO

che **sono aperti i termini** per la presentazione delle domande dirette ad ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021 e che pertanto fino **al 26 Novembre 2021 ore 13.00**, pena l'esclusione, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare richiesta secondo quanto previsto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e finoad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legge del 30 dicembre 2019, n. 162 il quale ha nuovamente prorogato al 31 dicembre 2021 il divieto di utilizzo da parte dello straniero dell'autocertificazione nelle procedure disciplinate dalle norme sull'immigrazione. Il cittadino straniero regolarmente presente in Italia può, quindi, autocertificare soltanto la residenza e lo stato di famiglia, trattandosi di condizioni che non riguardano la sua condizione di straniero.

2. Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso, alla data di pubblicazione del bando stesso e permanere fino all'erogazione del contributo, dei seguenti requisiti e condizioni:

A. Cittadinanza:
1) essere cittadino italiano;
2) essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea;
3) essere cittadino di altro Stato non aderente all'Unione Europea oppure apolide, a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;

B. Residenza:
1) essere residente nel Comune di Chiusi e nell'immobile oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;

C. Locazione
1) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza, situato nel Comune di Chiusi. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;

Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2021 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre agli aggiornamenti e al netto degli oneriaccessori.

1) non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio di ERP nel corso dell'anno 2021 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio. L'erogazione del contributo a favore di soggetti presenti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non pregiudica la posizione acquisita. E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

D. Assenza titolarità diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione:

1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Chiusi. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre lasituazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicandoi parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE;

Le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) suddetti, non si applicano quando il nucleo richiedente èproprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria,non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

E) Divieto di cumulo di contributi economici a sostegno dell'alloggio:

1) Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale, compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.3.2016, il contributo affitto "Giovani sì" della Regione Toscana. L'eventuale erogazione di tali benefici economici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2021).
2) Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con la quota destinata all'affitto del c.d. Reddito/Pensione di Cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo

2019 n. 26). A seguito dell'erogazione del contributo canone di locazione anno 2021, l'ente comunicherà all'INSP la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quotadestinata all'affitto;

F) Attestazione ISEE:

1) essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n. 159/2013 s.m.i., rientranti nei valori di seguito indicati:

Fascia "A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14% (Euro 13.405,08);

Fascia "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021 (Euro 13.405,08) e l'importo di Euro 28.727,25.
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00, limite per l'accesso all' E.R.P., così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Per la Fascia "B":

Possono partecipare al presente avviso anche i soggetti in possesso di una certificazione ISEE di valore superiore a Euro 16.500,00 e fino ad Euro 35.000,00 che dichiarano di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superioreal 25%. Tale riduzione deve essere certificata attraverso l'ISEE corrente o mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali presentate negli anni 2021 e 2020 relative ai redditi percepiti nel 2020 e nel 2019.

Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito di cui all'art. 3.1 lettera h) e su cui calcolare l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla Certificazione Isee corrente o Isee ordinario".

2) Il patrimonio complessivo (composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio

mobiliare) non potrà superare il limite di € 40.000,00, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascunacomponente come indicato alla precedente lettera D) comma 2) del bando.

3) Il valore del patrimonio mobiliare non dovrà essere superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Art. 2 – Nucleo familiare di riferimento

Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e relative disposizioni attuative, cioè quello composto o dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

Art. 3 – Autocertificazione dei requisiti

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal Decreto legge del 30 dicembre 2019, n. 162 il quale ha nuovamente prorogato al 31 dicembre2021. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 4 - Ise Zero

1. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore, dalla quale si evince la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione;
b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Art. 5 – Documentazione

1. La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti documenti scannerizzati:

a) copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;

b) copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;
c) copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;
d) i soggetti che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, devono allegare alla domanda copia della sentenza esecutiva di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;
e) sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile peril quale è in corso la procedura di rilascio;
f) l'attestazione ISE-ISEE di cui all'art. 1) lettera F) del presente bando. All'atto della presentazione della domanda il richiedente può dichiarare di avere presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso i Centri di Assistenza Fiscale, che l'attestazione ISEE/ISE è in corso di rilascio, indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato dall'INPS.
A pena di esclusione, la D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) dovrà essere stata presentata entro il termine di scadenza del bando;
g) in caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, lettera d);
h) i soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone annuo per il quale richiedono il contributo, devono allegare alla domanda, pena l'esclusione, espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi Sociali del Comune, oppure devono allegare autocertificazione (Moduli A e B) circa la fonte accertabile di sostentamento. Per i nuclei che non hanno redditi soggetti ad IRPEF e che percepiscono redditi esenti da IRPEF, occorre presentare attestazione di tali entrate;
i) qualora nel nucleo familiare siano presenti soggetti disabili ai sensi della Legge 104/92, o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3, deve essere allegata alla domanda il relativo certificato rilasciato dalla competente A.S.L.;
l) deve essere allegata alla domanda copia di un documento di identità in corso di validità delrichiedente;
m) **copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati**;

2) Al fine di esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre, **entro il termine del 31 Gennaio 2022,** al competente Ufficio Affari Generali:
a) Modulo E debitamente compilato, con allegate le ricevute dei pagamenti del canone di locazione oidonea documentazione equipollente a firma del proprietario;

b) Modulo F debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario dell'alloggio.
Non saranno accettate ricevute presentate in allegato alla domanda di partecipazione. In alternativa, nel caso di conduttori morosi, l'importo del contributo relativo ai mesi non versati, potrà essere corrisposto direttamente ai locatori, ma solo previa presentazione, sempre entro il 31 gennaio 2022, delle dichiarazioni sostitutive (Moduli C e D) che si trovano allegate alla domanda di partecipazione.

3) Non verranno accolte le domande prive della firma del richiedente.

Art. 6 - Articolazione delle graduatorie

1. I soggetti in possesso dei requisiti individuati dal presente bando sono collocati nella graduatoriadel Comune di Chiusi, distinti in fascia A) e in fascia B) in base alle diverse percentualidi incidenza canone/valore ISE, così come risulta dal contratto registrato o in corso diregistrazione, al netto degli oneri accessori, ed il valore ISE secondo la formula sotto indicata: fascia A): canone locazione / valore ISE = Punteggio
fascia B): canone locazione / valore ISE = Punteggio

e ai punteggi di priorità attribuiti nel rispetto dei seguenti criteri:
- Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio così individuate:
  a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge 104/92) — **punti 1**;
  b) nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico — **punti 1**. Per nucleo "monogenitoriale" si intende quello in cui uno solo dei genitori esercita la potestà sul figlio inseguito a:
     □ decesso di uno dei due genitori;
     □ riconoscimento del figlio da parte di un solo genitore;
     □ sentenza che attesti la separazione legale o il divorzio con affidamento esclusivo;
  c) nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, escluse le cause dimorosità — **punti 1**;
  d) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componentiultrassessantacinquenni — **punti 1**.

3. I punteggi sopra elencati potranno essere cumulati.
A parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente della percentuale di incidenza canone/reddito. qualora esistano ancora ulteriori situazioni a parità di punteggio si procederà al sorteggio.

In presenza di ISE "ZERO" o comunque inferiore al canone di locazione corrisposto, ai fini del calcolo per la collocazione in gratuatoria, verrà considerato un reddito "virtuale" pari al canone di locazione e la domanda verrà collocata in graduatoria, partendo dal canone più alto in ordine decrescente.

Art. 7 - Formulazione e pubblicizzazione della graduatoria ed erogazione dei contributi

1. Istruttoria delle domande

Il Servizio Affari Generali del Comune di Chiusi, mediante l'apposita Commissione, procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, altresì, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

2. Formazione della graduatoria

Il Servizio Affari Generali del Comune di Chiusi, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande fissata dal bando, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Chiusi, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione. Avverso il procedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione di cui sopra, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa sull'Albo pretorio on line.

Successivamente la Commissione decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di scadenza per la presentazione della domanda ed espressamente dichiarate nella domanda.

Successivamente, formula la graduatoria definitiva con le modalità di cui al presente bando. La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, esplica la sua validità dal primo giorno della pubblicazione.

L'esposizione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune di Chiusi costituirà mezzo idoneo di conoscenza, pertanto l'Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti (L. 241/90, art. 8, comma 3).

La graduatoria dei beneficiari verrà approvata con apposita determinazione del Responsabile del Servizio.

Art. 8 - Durata ed entità del contributo

1. I contributi di cui al presente Bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, dal momento in cui tali somme saranno divenute contabilmente disponibili ed eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella Graduatoria Definitiva con il seguente ordine di priorità:
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

2. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) Fascia A: il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% delvalore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
b) Fascia B: il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% delvalore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.
c) Per i nuclei familiari beneficiari dell'integrazione del canone da parte del Servizio Sociale, la somma attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto già versato dall'Ente, ma andrà a scomputo di tale somma.

3. Qualora la dotazione erogata dalla Regione Toscana fosse inferiore a quella complessivamente richiesta dal Comune, l'Amministrazione si riserva la facoltà all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana:

□ di destinare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo spettante;
□ di destinare una percentuale del fondo regionale e nazionale trasferito alla Fascia B.
Tale percentuale, non potrà superare il 40% delle risorse complessive disponibili e a condizione che sia stato comunque assegnato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A.
In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, l'Amministrazione si riserva, quindi, la possibilità di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la ridistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

4. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2021, o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, fino al 31 Dicembre 2021. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Per il calcolo dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese.

5. **I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del "reddito di cittadinanza"**. Il Comune, pertanto, successivamente all'erogazione del contributo, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

6. L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00 (detto limite deve essere rapportato al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo); tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri il contributo sarà assegnato all'unica domanda ammessa soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di € 200,00.

Art. 9 - Casi particolari

1. Nel caso di più nuclei familiari cointestatari del medesimo contratto di locazione, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio o comunque cointestatari del medesimo contratto di locazione. Nel caso in cui due o più nuclei cointestatari del medesimo contrattorisultino ammessi in graduatoria, il contributo teorico spettante a ciascun

nucleo verrà ulteriormente diviso per il numero di nuclei cointestatari ammessi all'erogazione del beneficio.

2. In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi nefacciano specifica richiesta presentando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti lo stato giuridico di eredi, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente (Modulo G).

3.Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Servizio Affari Generali del Comune di Chiusi circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti aidiversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimatoper la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solola quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorrono dalla data di attribuzione della residenza anagrafica;

4. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarzione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria (comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni – Possibilità di erogare il contributo al loocatore in caso di morosità del conduttore).

Art. 10 - Modalità di erogazione del fondo

1. Il contributo è erogato, secondo l'ordine della graduatoria nei limiti delle risorse disponibili ed in base alla percentuale di riparto stabilita dall'Ente.

2. L'Ente si riserva la facoltà di liquidare i contributi anche con l'utilizzo dei fondi assegnati dalla Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese , fondo POR FSE 2014/2020 Azione 1 relativa ai contributi per il pagamento dell'affitto;

In tale caso i beneficiari non potranno ricevere un contributo complessivo massimo per persona/nucleo familiare superiore ad € 3.000,00, includendo in tale importo anche il contributo di cui all'Asse B Attività B.2.2.2.A, Azione 2 – Sostegno alimentare (contributo affitto + buoni spesa < ad € 3.000,00);

3. Il Comune di Chiusi provvede all'erogazione del fondo — pena la decadenza del beneficio – dietro presentazione, entro il termine **del 31 Gennaio 2022**, di:

- copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2021;
- copia dell'ultima ricevuta del versamento annuale della tassa di registrazione o

dichiarazione di adesione del proprietario alla cosiddetta "Cedolare Secca".
Le ricevute dovranno contenere, in modo inequivocabile e leggibile, i seguenti dati:
□ nome e cognome del locatore
□ nome e cognome di chi effettua il pagamento
□ indirizzo dell'alloggio locato
□ importo del canone di locazione corrisposto
□ periodo di riferimento (mese ed anno di riferimento)
□ firma leggibile del locatore per quietanza
□ apposizione della marca da bollo

LE RICEVUTE INCOMPLETE (ASSENZA DI UNO O PIÙ ELEMENTI DI CUI AL PRESENTE COMMA) NON SARANNO ACCETTATE CON CONSEGUENTE DECURTAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Nel caso in cui il locatore rilasci fattura, questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura "pagato" convalidata da timbro e firma del locatore medesimo.
Nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite r.i.d. bancario, del pari dovrà essere presentata ricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell'Istituto di credito. Nel caso in cui il proprietario rilasci dichiarazione che attesta il pagamento annuale dell'affitto, questa deve essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso.

4. La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

5. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:
a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.
L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Art. 11 – Termini di presentazione delle domande

1. Per la presentazione delle domande il termine è fissato, pena l'esclusione, al **26 Novembre 2021 ore 13:00**

Art. 12 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Chiusi – Servizio Affari

Generali, scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente: www.comune.chiusi.si.it

1. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione.

Le domande possono essere trasmesse, entro il termine perentorio in precedenza indicato:

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.chiusi@legalmail.it

L'invio delle istanze dovrà essere effettuato da una casella di posta elettronica certificata, dovrà esserci corrispondenza tra l'autore della domanda ed il soggetto identificato con le credenziali PEC, e la sottoscrizione dovrà essere apposta in formato elettronico (firma digitale).

- a mezzo e-mail all'indirizzo: vicesegretario@comune.chiusi.si.it

- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Chiusi, Piazza XX Settembre 1 - 53043 Chiusi (SI), previo appuntamento telefonico necessario a consentire che la consegna avvenga rispettando i limiti di accesso presso la sede comunale (un cittadino alla volta), adottando tutte le misure di sicurezza e prevenzione del contagio da COVID e senza creare assembramenti vietati dalla vigente normativa.

Per la presentazione delle domande, **entro e non oltre le ore 13:00 del 26 Novembre 2021**, farà fede il protocollo rilasciato dal Comune di Chiusi.

2. Il Comune di Chiusi declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postalinonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara indicazionedei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei richiedenti il contributo oppure da mancata, o tardiva,comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

3. Informazioni potranno inoltre essere richieste al Comune di Chiusi – Servizio Affari Generali, rivolgendosi a:

Responsabile Dott. Leonardo Mazzini tel 0578 223621

e-mail: vicesegretario@comune.chiusi.si.it

Istruttore Amministrativo Federica Canini tel 0578 225353

e-mail: f.canini@comune.chiusi.si.it

Art. 13 - Controlli e sanzioni

1. L'elenco degli aventi diritto al contributo saranno trasmessi, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori. Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi ai casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.
2. Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del
   D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.
4. Qualora gli uffici non ricevano tutti i dati necessari richiesti entro i termini stabiliti, le domande incomplete, contraddittorie o dalle quali non sia possibile desumere i dati saranno considerate inammissibili.
5. Coloro che non provvederanno all'incasso del contributo entro tre mesi dalla data di emissione del mandato, perderanno il diritto di ricevere l'importo loro spettante.
6. Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o mancata indicazione dell'indirizzo, del numero di telefono, o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di Chiusi, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro

mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.
2. Secondo la normativa indicata, i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti aifini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Comune di Chiusi, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
□ Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chiusi
□ Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Dott. Leonardo Mazzini Tel. 0578/223621 e-mail: vicesegretario@comune.chiusi.si.it
□ Responsabile della protezione dei dati è l'Avvocato Flavio Corsinovi della Società Esseti servizi telematici srl e-mail rpd@consorzioterrecablate.it
I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano: dati identificativi: cognome e nome, residenza, nascita, dati relativi ad un documento di identità, dati economici, dati di contatto (mail, telefono, cellulare).
I dati raccolti, trattati in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, saranno oggetto di: raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso.
Il trattameno non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I dati personali vengono conservati per il periodo necessario all'espletamento delle attività previste dal bando.
Il richiedente il contributo ad integrazione del canone di locazione potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
• richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
• avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme italiane che ne coordinano l'applicazione;
• richiedere la rettifica o la limitazione dei dati inesatti oggetto di trattamento, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e delle norme italiane che ne coordinano l'applicazione;

• revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà l'impossibilità di esaminare la domanda di richiesta di contributo ad integrazione del canone di locazione;
• opporsi al trattamento, indicandone il motivo (nei casi previsti dalla normativa);
• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
• di presentare un eventuale reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Chiusi presso l'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazzadi Monte Citorio n. 121 — 00186 Roma e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente;
• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82).
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalitàdiversa da quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamentodelle funzioni comunali di cui all'art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm. e dell'esattezza deidati ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d del GDPR), prima di tale ulteriore trattamento verrannofornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

3. Per informazioni ulteriori è possibile contattare il Titolare del trattamento, ossia il Comune di Chiusi all'indirizzo pec: protocollo.chiusi@legalmail.it
- Tel. 0578-223621

Art. 15 - Norma finale

1. Per i criteri stabiliti dal presente bando si fa riferimento alla L. 431/1998, così come modificata dal D. L. n. 240 del 13/09/2004, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004,
n. 269, al D.P.C.M. 159/2013, alla L. R. n. 2/2019 e successive modifiche ed integrazioni, alle deliberazioni e decreti di attuazione di competenza regionale, nonché alla deliberazione G.R.T. n. 402 del 30/03/2020 e n. 988 del 27/09/2021.

Allegati alla presente:

1) Modulo di domanda di contributo ad integrazione canoni di locazione anno 2021
2) Modulo A – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
3) Modulo C – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del conduttore moroso
4) Modulo D – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del locatore creditore

5) Modulo E – Modulo per la presentazione delle ricevute di locazione ad integrazione della domanda di contributi affitto per l'anno 2021
6) Modulo F – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del locatore
7) Autocertificazione della qualità di erede e delega a riscuotere

Chiusi, 2 novembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dott. Leonardo Mazzini